

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 20

**Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

**Art. 2**  
Definizione

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

**Art. 3**  
Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l'azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'articolo 2.

3. L'azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l'elenco regionale degli alberi monumentali.

4. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all'azienda regio-

nale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.

6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l'azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

**Art. 4**  
Iniziative di valorizzazione e tutela

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

2. L'azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell'elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

**Art. 5**  
Sanzioni amministrative

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e

conservazione degli alberi monumentali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.

3. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n.10

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.

#### Art. 6 Reimpianto

1. In caso di abbattimento i comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

#### Art. 7 Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull'unità previsionale di base U0167 "Iniziative per attività editoriali e catalogazione" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Elenco regionale degli alberi monumentali.
- Art. 4 - Iniziative di valorizzazione e tutela
- Art. 5 - Sanzioni amministrative
- Art. 6 - Reimpianto
- Art. 7 - Norma finanziaria

---

### Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 dicembre 2001, dove ha acquisito il n. 226 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Resler;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª, 2ª e 4ª in data 19 dicembre 2001;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 maggio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7168.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la nostra Regione sin dai tempi dei Paleoveneti ha avuto cura della propria flora. In particolare l'albero ha da sempre rappre-

sentato l'elemento di unione tra l'uomo e la terra; questo ha fatto sì che il paesaggio veneto fosse caratterizzato dalla presenza di boschi, di piante autoctone e non, e che la cultura del giardino, e in esso la presenza degli alberi secolari, fosse una peculiarità del Veneto.

Il Bosco del Cansiglio da una parte e l'Orto Botanico di Padova dall'altra sono la testimonianza tangibile di questa attenzione ad un patrimonio culturale e naturalistico tra i più importanti.

Nel corso dei secoli i grandi alberi, veri e propri patriarchi della natura, hanno ispirato pittori e artisti della nostra terra.

Questo patrimonio si ritiene debba essere tramandato alle future generazioni, tutelandolo e rendendolo fruibile da parte dei cittadini.

Il Progetto di legge in esame ha, quindi, questo scopo e dopo aver definito le caratteristiche degli alberi di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale (articolo 1 e articolo 2), istituisce un elenco regionale degli alberi monumentali (articolo 3) che verrà redatto anche sulla base di segnalazioni inviate da comuni, province o singoli cittadini e associazioni.

A questo proposito va evidenziato che nel corso dell'istruttoria della seconda commissione sul progetto di legge, è emerso come la Regione Veneto, in collaborazione con il WWF avesse già, nell'ambito dei lavori di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento, effettuato un consistente lavoro di censimento sugli alberi monumentali suddiviso per Province.

Detto lavoro, che ha dato luogo ad una serie di pubblicazioni, si auspica possa essere recuperato e valorizzato nell'ambito dell'opera di schedatura degli alberi monumentali che verrà effettuata dalla Azienda regionale Veneto Agricoltura.

A quest'ultima è, infatti, affidato il compito di gestire l'elenco degli alberi monumentali promuovendo iniziative atte a pubblicizzare e valorizzare gli alberi inclusi (articolo 4).

Oltre alla valorizzazione il progetto di legge contiene adeguate misure di tutela, prevedendo un'autorizzazione per gli interventi sugli stessi e sanzioni in caso di abbattimenti o interventi non autorizzati (articoli 4 e 5) nonché la possibilità di reimpianto di specie analoghe a quelle abbattute (articolo 6).

La Seconda Commissione Consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Note all'articolo 5***

- Il titolo della legge n. 689/1981 è il seguente: "Modifiche al sistema penale".
- Il titolo della legge regionale n. 10/1977 è il seguente: "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione foreste ed economia montana